



COMUNICATO UFFICIALE N. 179 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 157/AA al n. 159/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1147 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Carmelo SAPONE, e della società A.C.D. GIAVENOCOAZZE, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMELO SAPONE, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Giavenocoazze, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, delle N.O.I.F., nonché all'art. 47, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, lett. Ec), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dal 4.2.2024 fino al termine della stagione sportiva 2023 - 2024, attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al Sig. Mario Vitulano, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, delle N.O.I.F., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, lett. Gg), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dal 17.3.2024 fino al termine della stagione sportiva 2023-2024, attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 17, al Sig. Mario Vitulano pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico;

A.C.D. GIAVENOCOAZZE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Carmelo Sapone e Mario Vitulano all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmelo SAPONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C.D. GIAVENOCOAZZE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Carmelo SAPONE, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.C.D. GIAVENOCOAZZE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 158/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1161 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Damiano SCAPOLLA, Domenico MICALIZZI, e della società A.S.D. REAL GESCAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAMIANO SCAPOLLA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Messina 2006, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 20.4.2024 nei pressi del locale "Dockers Pub" in Messina, proferito minacce nei confronti del Sig. M. M., arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Messina; lo stesso calciatore, inoltre, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, nel mentre si allontanava minacciava di morte nuovamente l'arbitro sig. M.M.;

DOMENICO MICALIZZI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Gescal, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun valido documentato motivo ostativo, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date del 2.7.2024 e dell'8.7.2024, impedendo così agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

A.S.D. REAL GESCAL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Domenico Micalizzi all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Santino SCAPOLLA, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul calciatore minorenni Sig. Damiano SCAPOLLA, dal Sig. Gabriele MICALIZZI, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul calciatore minorenni Sig. Domenico MICALIZZI, e dal Sig. Giuseppe BELLINVIA in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. REAL GESCAL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Damiano SCAPOLLA, di 1

(una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Domenico MICALIZZI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL GESCAL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 159/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1150 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Franco MICHELI, e della società ATLETICO VIAREGGIO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO MICHELI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico Viareggio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto alla sezione 1.2 del Comunicato Ufficiale n. 1, del Settore Giovanile e Scolastico del 7.7.2023, per avere lo stesso organizzato per il giorno 19.4.2024, presso il centro sportivo "Martini" di Viareggio, un evento aperto ai calciatori nati negli anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 e 2018 al fine di promuovere le iscrizioni per la imminente apertura di una scuola calcio della società dallo stesso rappresentata che, tuttavia, non risulta essere stata autorizzata dal Settore Giovanile e Scolastico;

ATLETICO VIAREGGIO A.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Franco Micheli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco MICHELI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ATLETICO VIAREGGIO A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Franco MICHELI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ATLETICO VIAREGGIO A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina